



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

C.a.p. 35027 – Via Roma 4

Provincia di Padova

P.IVA 01471180289 – C.F. 80009610280

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2006

INDICE SISTEMATICO

Capo I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Suddivisione del territorio
- Art. 4 – Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 5 – Tariffe per l’applicazione della tassa
- Art. 6 – Oggetto della tassa
- Art. 7 – Soggetti passivi della tassa
- Art. 8 – Classificazione delle occupazioni
- Art. 9 – Misura dello spazio
- Art. 10 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 11 – Accertamenti
- Art. 12 – Riscossione coattiva
- Art. 13 – Rimborsi
- Art. 14 – Esenzioni
- Art. 15 – Esclusione dalla tassa

CAPO II DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 16 – Disciplina e tariffe
- Art. 17 – Occupazioni con tende fisse o retrattili
- Art. 18 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 19 – Distributori di carburante e di tabacchi

CAPO III DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 20 – Disciplina e tariffe

CAPO IV DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

- Art. 21 – Richiesta, rilascio e rinnovo della concessione
- Art. 22 – Contenuto delle domande
- Art. 23 – Procedimento
- Art. 24 – Obblighi del concessionario
- Art. 25 – Deposito cauzionale
- Art. 26 – Revoca di concessioni
- Art. 27 – Decadenza della concessione
- Art. 28 – Occupazioni d’urgenza
- Art. 29 – Occupazioni abusive

CAPO V CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 – Contenzioso
- Art. 31 – Sanzioni
- Art. 32 – Funzionario responsabile
- Art. 33 – Gestione contabile
- Art. 34 – Affidamento del servizio di accertamento e riscossione
- Art. 35 – Norme abrogate
- Art. 36 – Entrata in vigore

CAPO I Norme generali

Art. 1- Istituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio del suolo, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, questo Comune applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

Art. 3- Suddivisione del territorio

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune è stato suddiviso in due categorie come da elenco di classificazione (allegato a) adottato con provvedimento contestuale a quello in cui si approva il seguente regolamento e sul quale è stata sentita la commissione edilizia.
2. Successivamente spetterà alla G.C. determinare l'elenco delle vie da inserire in ciascuna delle due categorie, e le eventuali modifiche.
3. Le modifiche alla classificazione delle vie entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è stata adottata.
4. Le vie di nuova costruzione in attesa della delibera di classificazione saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria di più basso importo.
5. Le occupazioni effettuate ad angolo fra due vie di categoria diversa sono tassate con la tariffa delle categoria superiore.

Art. 4- Graduazione e determinazione della tassa

1. Per le occupazioni di spazi ed aree così come individuate all'articolo precedente, la tassazione si applica nella misura che segue
 - 1^a categoria: 100% della tassa
 - 2^a categoria: 75% della tassa

Art. 5- Tariffe per l'applicazione della tassa

1. La Giunta comunale determina entro il 31 dicembre di ogni anno od altro termine fissato dalla legge, le tariffe della tassa nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n° 507/93, nonché individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.
2. Le nuove tariffe approvate entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, le tariffe sono determinate entro misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.
4. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

5. Nel caso di mancata deliberazione nel termine previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

Art. 6- Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando:
 - a) vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario;
 - b) si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Art. 7- Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.
2. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo, sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti.

Art. 8 – Classificazione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee, e comunque soggette ad autorizzazione, le occupazioni di durata inferiore all'anno .
2. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.
3. Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa

Art. 9 - Misura dello spazio

1. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento alla unità superiore delle cifre contenenti decimali.
2. Non si fa luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma 1 del presente articolo e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Per le occupazioni del soprassuolo/sottosuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo/sotteso il suolo.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a mq 1000, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
7. Per le occupazioni con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 10 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento devono presentare, direttamente al Comune o a mezzo raccomandata, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti, all'Ufficio Tributi e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
4. Se l'importo complessivamente dovuto supera € 258,23, la tassa può essere pagata in quattro rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
6. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime e ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Art. 11- Accertamenti

1. Il Comune provvede al controllo delle denunce per l'individuazione di eventuali errori materiali o di calcolo, che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo, dandone comunicazione al contribuente entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. Qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente che adempia correttamente l'obbligo tributario, integrando la tassa già corrisposta, è tenuto solamente al pagamento degli interessi legali. Il mancato riconoscimento dell'errore da parte del contribuente comporta l'emissione di apposito avviso di accertamento.
2. Il Comune provvede all'emissione di avvisi di accertamento, motivati, sia nel caso di rettifica degli elementi dichiarati nella denuncia che nel caso di accertamento d'ufficio per omessa presentazione. L'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi e il termine di sessanta giorni per il pagamento. Deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente evasa per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

Art. 12 -Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo in un'unica soluzione, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 119/99.
2. Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito dal privilegio generale sui mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 13 – Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme erroneamente versate non dovute con apposita istanza, da presentare entro tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune è tenuto a provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi moratori nella misura prevista.

Art. 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/1993.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante con soste fino a 2 ore e spostamento almeno di 250 mt;

- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore al giorno;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili limitatamente alla durata delle medesime;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici operativi, di durata non superiore al giorno.
- f) mestieri girovaghi con soste non superiori a 2 ore
- g) occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- h) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore e che non comportano attività di vendita o di somministrazione.
- i) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97, le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS – in occasione di manifestazioni promosse dalle stesse per scopi sociali.

Art 15 - Esclusione dalla tassa

1. La Tassa non si applica alle occupazione effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
2. Non sono soggette al tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Con atto deliberativo n°16 del 21.01.1996, il Consiglio comunale ha disapplicato, a far data dall'anno d'imposta 1999, la tassa sui passi carrabili, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n°549.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 62, L. 28 dicembre 1995, n°549.

CAPO II *Delle occupazioni permanenti*

Art. 16 - Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale, considerando la frazione di mese come mese intero.
2. Per le occupazioni del suolo pubblico la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza

Art. 17- Occupazioni con tende fisse o retrattili

1. Per le occupazioni di spazi effettuate con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.

Art. 18 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie, è determinata forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n°446/97 e successive modificazioni.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D.Lgs. n°507/93.

Art. 19 - Distributori di carburante e di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei, per gli impianti e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta la tassa annuale secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 507/93.

CAPO III *Delle occupazioni temporanee*

Art. 20 - Disciplina e tariffe

1. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe definite dalla Giunta comunale.
2. Nel caso di occupazione che si svolge in una parte della giornata, la tassa, calcolata ad ore, viene graduata in base a 2 fasce orarie:
 - a) nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 19,00 tariffa ridotta all'80%;
 - b) nella altre fasce orarie la tariffa prevista viene ridotta al 20%;
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 4 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
4. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta dell'80%.
7. Per le occupazioni a carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi, la tariffa è ridotta al 50%.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative e sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella specificata nella convenzione stessa.
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.
13. Le suddette riduzioni di tariffa, se ricorrono le condizioni di applicabilità, sono cumulabili e si calcolano in successione tra loro.

CAPO IV *Delle concessioni e/o autorizzazioni*

Art. 21 - Richiesta, rilascio e rinnovo della concessione

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e del regolamento di polizia urbana, di igiene, di edilizia nonché delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta al funzionario responsabile del servizio, specificando il tipo di occupazione e la durata per la quale si intende usufruirne.
3. Tale obbligo spetta anche a coloro che intendano collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici.
4. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, per le prescrizioni del caso.
5. La richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.

6. L'occupazione non potrà iniziare prima del rilascio della concessione salvo quanto previsto dal comma 12, del presente articolo.
7. L'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Polizia locale e degli altri Uffici eventualmente interessati.
8. La concessione non può essere né in parte né in toto ceduta o sub concessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
9. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della loro merce.
10. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P. S., edilizia, ecc) e che a richiesta dovrà esibire.
11. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione comunale potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge, stabiliti dal competente ufficio.
12. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti commi. La domanda di rinnovo deve comunque essere prodotta per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
13. L'occupazione che si protrae oltre la scadenza senza che il titolare abbia provveduto alla richiesta di rinnovo ai sensi del comma precedente, verrà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.
14. Nel caso di occupazioni temporanee della durata massima di un giorno, potranno svolgersi a seguito di regolare richiesta e pagamento della tassa osap se dovuta, senza il normale rilascio della concessione purchè nei pareri acquisiti ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del presente Regolamento, non sia imposto il rispetto di prescrizioni.

Art. 22 - Contenuto delle domande

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) codice fiscale e partita I.V.A.;
 - c) indirizzo o sede legale;
 - d) descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare
 - f) durata dell'occupazione in giorni;

- g) fascia oraria di occupazione;
 - h) il motivo della richiesta.
2. La domanda dovrà essere corredata da:
- a) Planimetria ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare ed altre ragioni di interesse pubblico;
 - b) autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - c) marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione;
 - d) eventuale deposito cauzionale;
 - e) eventuali disegni, fotografie, etc., necessari ai fini del completamento dell'istruttoria.
3. Se necessario, il Comune potrà richiedere ogni altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.

Art. 23 – Procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ufficio Tributi.
2. L' Ufficio Tributi deve acquisire il parere del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico e degli altri eventuali Uffici comunali interessati, che lo devono esprimere entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Locale e gli eventuali altri uffici interessati, compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
4. Le concessioni, numerate progressivamente, saranno annotate in apposito registro indicando: il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo, è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio documenti, atti, chiarimenti o quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, il termine è sospeso fino alla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 24 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali incaricati, l'atto di concessione e/o autorizzazione

di occupazione di suolo pubblico nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario, previo comunicazione agli uffici comunali, è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso d'inerzia, provvederà l'Amministrazione con rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente esercitando i poteri di autotutela previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 25 - Deposito cauzionale

1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nella concessione, si potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito entro 15 giorni dalla comunicazione di cessata occupazione e comunque previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 26 - Revoca di concessioni

1. La revoca di concessioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca si procederà alla restituzione della tassa pagata in anticipo, per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

Art. 27 - Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - b) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - e) il mancato rispetto o adeguamento alle normative di legge nonché alle disposizioni previste dai regolamenti comunali di Igiene, Polizia Urbana, Urbanistica.
 - f) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o alla pronuncia di revoca la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 28 – Occupazioni d’urgenza

1. Per le occupazioni d'urgenza, per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, a mezzo posta o anche via fax. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art 29 - Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione/autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'Ufficio di Polizia Locale e/o l'Ufficio Tecnico, previa constatazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO V Contenzioso, sanzioni e disposizioni finali

Art. 30- Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento ed il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n° 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni concernenti l'applicazione della tassa sono sanzionate dall'art. 53 del D. Lgs. nr. 507 come segue:
 - a) omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,64;
 - b) denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,23;
 - c) Le sanzioni indicate nei punti precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista.
3. Le violazioni al presente Regolamento, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

Articolo	Comma	Minimo Sanzione	Massimo Sanzione	Articolo	Comma	Minimo Sanzione	Massimo Sanzione
21	2	€ 150,00	€ 500,00	28		€ 150,00	€ 500,00
29		€ 150,00	€ 500,00				
Per tutte le altre violazioni, non comprese nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa compresa tra						€ 25,00	€ 250,00

- Le trasgressioni alle norme del comma 1 del presente articolo sono accertate e perseguite dall'ufficio Tributi.
- Le trasgressioni delle altre norme del presente regolamento sono accertate e perseguite ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 32 - Funzionario responsabile

- L'attività gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è demandata all'Ufficio tributi.
- Al funzionario responsabile competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua su apposito registro contenente tutti gli estremi necessari all'identificazione nonché gli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio.
- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 33 - Gestione contabile

- Per la gestione contabile della tassa si rimanda alle disposizioni contenute nel D.M. delle Finanze 26 aprile 1994 art. 6 e seguenti.

Art. 34- Affidamento del servizio di accertamento e riscossione

- Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, può essere affidato in concessione ad apposite aziende specializzate ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale.

Art. 35 - Norme abrogate

- Il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il regolamento adottato con deliberazione consiliare n°73/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
- E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 36 - Entrata in vigore

- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto a decorrere dal 1^ gennaio 2006.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n°507/93 e successive modificazioni e/o integrazioni.